

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1987

che modifica la decisione 74/442/CEE relativa all'istituzione di un comitato paritetico per i problemi sociali dei lavoratori salariati agricoli

(87/445/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che l'ampliamento della Comunità implica l'aumento del numero dei rappresentanti delle organizzazioni europee presso il comitato paritetico per i problemi sociali dei lavoratori salariati agricoli;

considerando che la Commissione deve tener conto della situazione specifica nei vari Stati membri al fine di garantire la partecipazione ottimale delle parti sociali del settore del salario agricolo ai lavori del comitato paritetico, e di preservare così la rappresentatività nel comitato stesso delle forze socioeconomiche interessate,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 74/442/CEE della Commissione⁽¹⁾, modificata dalla decisione 83/54/CEE della Commissione⁽²⁾, è modificata come segue:

1) L'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 4

1. Il comitato è composto da 56 membri.

2. I seggi sono attribuiti come segue:

- a) 28 ai rappresentanti dei datori di lavoro;
- b) 28 ai rappresentanti dei lavoratori.

3. I membri del comitato sono nominati dalla Commissione:

- a) 50 su proposta delle seguenti organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori:
 - comitato delle organizzazioni professionali agricole della Comunità economica europea (COPA): 25 membri
 - federazione europea dei sindacati dei lavoratori agricoli della Comunità (EFA): 25 membri;
- b) 6, direttamente dalla Commissione, previa consultazione degli organismi citati al precedente punto 3, lettera a), fra gli appartenenti alle associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ove occorra, questi 6 membri direttamente designati dalla Commissione possono provenire da organismi diversi da quelli citati al punto 3, lettera a). »

2) L'articolo 13, paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

- « 3. Alle riunioni del comitato può assistere, in veste di osservatore, un rappresentante della segreteria di ciascuna delle organizzazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a). »

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 31 luglio 1987.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 243 del 5. 9. 1974, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 44 del 16. 2. 1983, pag. 22.